

Decreto Direttoriale del 11 giugno 2003 n. 133

Modifica dell'art.2, comma 3 del D.D. n° 120/V/2001 del 4 maggio 2001

Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art.16;

VISTA la legge n.144 del 17 maggio 1999 recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali ed in particolare l'art.68;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attività di formazione per gli apprendisti ed in particolare l'art.6;

VISTO il D.D. n.120/V/2001 del 4 maggio 2001 di ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione delle Regioni e delle Province Autonome nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art.16 della legge 24 giugno 1997 n°196;

PRESO ATTO delle esigenze manifestate dalle Regioni e dalle Province Autonome sulla necessità di garantire gli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto;

RITENUTE le motivazioni addotte dalle Regioni e dalle Province Autonome valide al fine di garantire la realizzazione delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art.16 della legge 24 giugno 1997 n.196;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra esposto:

DECRETA

Articolo Unico

Per quanto indicato nelle premesse, l'art.2, comma 3 del D.D. n° 120/V/2001 del 4 maggio 2001 viene così modificato: 3. "Qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle Regioni e Province Autonome, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse saranno ridistribuite tra le Regioni e Province Autonome, sulla base di criteri da concordare con il Coordinamento Tecnico Formazione Professionale e Lavoro delle Regioni".

Resta fermo tutto il resto.

11 giugno 2003

IL DIRETTORE GENERALE
FIRMATO Dott.ssa Aviana Bulgarelli